

NOTIZIARIO

n.

42

2024

NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI PER START-UP E PMI INNOVATIVE
Analisi delle novità normative

OMAGGI NATALIZI – TRATTAMENTO FISCALE
Analisi delle fattispecie più frequenti

MISURA AGEVOLATIVA VOUCHER 3I – DOMANDE DAL 10.12.2024
Analisi dei vari aspetti della misura, da chi può beneficiarne a come richiedere l'agevolazione

NOTIZIE FLASH**ACCONTO NOVEMBRE DELLE PARTITE IVA: IL MEF RENDE UFFICIALE IL RINVIO AL 16 GENNAIO**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con il comunicato stampa n. 136 del 27 novembre, rende ufficiale il **rinvio del termine per il versamento del secondo acconto** delle imposte sui redditi delle partite IVA.

Il comunicato specifica che, per i titolari di partita IVA che nell'anno precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro (rinvio anche per i **forfettari**), è prevista la **proroga al 16 gennaio 2025** del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, in scadenza il prossimo 2 dicembre.

I contribuenti potranno effettuare il versamento del secondo acconto in **unica soluzione** oppure in **cinque rate mensili** di pari importo, da gennaio a maggio 2025.

Attenzione al fatto che la proroga **non riguarda** il versamento dei **contributi previdenziali e assistenziali** e dei **premi assicurativi** dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

SALDO DI CASSA NEGATIVO E ACCERTAMENTO INDUTTIVO

L'ordinanza della Corte di cassazione n. 25750 del 26 settembre 2024, prende in esame l'eventualità in cui dalla contabilità del contribuente risulti un **saldo di cassa negativo**.

La Corte pone l'accento su alcuni aspetti:

- ◆ se il saldo di cassa in rosso risulta acclarato, è condizione sufficiente a giustificare un **accertamento induttivo**. Infatti, la sussistenza di un saldo di cassa negativo implica che le voci di spesa siano superiori agli introiti registrati; questo, oltre a costituire una evidente anomalia contabile, fa presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati, in misura pari almeno al disavanzo;

- ◆ per quanto riguarda l'onere della prova, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio a carico dell'ente è soddisfatto proprio dalla presenza dei documenti relativi ai suddetti conti. Invece, per quanto riguarda il contribuente, si determina un'inversione dell'onere della prova, che diviene a suo carico: sarà il contribuente a dover dimostrare che gli elementi risultanti dalla documentazione bancaria non sono riferibili a operazioni imponibili.

OGGETTIVITÀ E SOGGETTIVITÀ DELLE FATTURE FALSE

Con l'ordinanza n. 27548/2024, la Cassazione statuisce che le operazioni fatturate possono essere al contempo qualificate come soggettivamente e oggettivamente inesistenti.

In particolare, la Suprema Corte, nell'ordinanza in questione, ha qualificato le operazioni indicate nelle fatture come:

- ◆ **operazioni giuridicamente inesistenti** quando si è in presenza di una **divergenza** fra realtà fattuale e rappresentazione esposta in fattura. Ciò avviene quando il contratto di appalto, seppur formalmente redatto secondo le caratteristiche previste dal Codice civile, nella sostanza, celi una somministrazione di manodopera esercitata da un soggetto non autorizzato a compierla;
- ◆ **operazioni oggettivamente inesistenti**, in quanto, nonostante la "realtà" delle prestazioni sottostanti, nel caso di somministrazione di manodopera, ove illecita, non è prevista l'emissione della fattura e, pertanto, non è ammissibile la contabilizzazione dei documenti contabili quali elementi passivi;
- ◆ **operazioni soggettivamente inesistenti**, nel caso in cui il contribuente abbia costituito un "*sistema di intermediazione fittizia nella catena di fatturazione*" al fine di far risultare di fatto, alle sue dipendenze, lavoratori incardinati presso altre società.

Infine, la partecipazione attiva del legale rappresentante della società è considerata una presunzione grave e precisa della sua consapevolezza della frode.

ROTTAMAZIONE QUATER: SESTA RATA ENTRO IL 9 DICEMBRE

Per mantenere i benefici della Definizione agevolata ("Rottamazione-quater" introdotta dalla Legge n. 197/2022), è necessario effettuare il versamento della sesta rata, entro il **30 novembre 2024**.

In considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati **entro lunedì 9 dicembre 2024**.

Attenzione al fatto che, in caso di pagamento:

- ◆ **non** effettuato,
- ◆ eseguito **oltre** il termine ultimo,
- ◆ di ammontare **inferiore** rispetto all'importo previsto,

verranno meno i benefici della Definizione agevolata e quanto già corrisposto sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo.

NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI E INCENTIVI PER START-UP E PMI INNOVATIVE

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 07.11.2024, la **Legge 162/2024** contenente le disposizioni per la **promozione** e lo **sviluppo** delle **start-up** e delle piccole e medie imprese (**PMI innovative**), mediante **agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti**.

In questa scheda analizziamo il contenuto delle **novità normative**.

NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI E INCENTIVI PER START-UP E PMI INNOVATIVE		
PREMESSA	Le norme, in vigore dal 22.11.2024 , riguardano espressamente le categorie di imprese che soddisfano determinati requisiti :	
	REQUISITI DELLE PMI INNOVATIVE¹	REQUISITI DELLE START UP INNOVATIVE²
	<p>Una PMI innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che rispetti i seguenti requisiti oggettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ residenza in Italia, o in altro Paese dello Spazio Economico Europeo, ma con sede produttiva o filiale in Italia; ◆ certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato; ◆ non quotata in un mercato regolamentato; ◆ non contestualmente iscritta alla sezione speciale delle start-up innovative. 	<p>Una start-up innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che rispetti i seguenti requisiti oggettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ impresa nuova o costituita da non più di 5 anni; ◆ residenza in Italia, o in un altro Paese dello Spazio Economico Europeo, ma con sede produttiva o filiale in Italia; fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro; ◆ non quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione;

¹ art. 4 del D.L. 3/2015, convertito in Legge 33/2015

² art. 25, comma 2 del D.L. 179/2012, convertito in Legge 221/2012

	<p>Una PMI è innovativa se rispetta almeno 2 dei seguenti 3 requisiti soggettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ ha sostenuto spese in R&S e innovazione pari ad almeno il 3% del maggiore valore tra fatturato e costo della produzione; ◆ impiega personale altamente qualificato (almeno 1/5 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 1/3 con laurea magistrale); ◆ è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato; 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ non distribuisce e non ha distribuito utili; ◆ oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico; ◆ non è il risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d'azienda. <p>Una start-up è innovativa se rispetta almeno 1 dei seguenti 3 requisiti soggettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sostiene spese in R&S pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione; ◆ impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale); ◆ è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato.
<p>AGEVOLAZIONI START-UP E PMI INNOVATIVE</p>	<p>La Legge 162/2024 ha inserito alcune novità riguardanti le agevolazioni fiscali preesistenti per il mondo delle start-up e delle PMI innovative, di seguito riepilogate:</p>	

	AGEVOLAZIONE	CONTENUTO IN SINTESI
	Esenzione per i capital gain su partecipazioni in PMI e start-up innovative ³	Regime di esenzione per le plusvalenze , a specifiche condizioni, sia su partecipazioni qualificate che non qualificate, realizzate dalle sole persone fisiche , derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative e Pmi innovative
	Somme investite in PMI e start-up innovative ⁴	In caso di investimenti nel capitale di rischio delle start-up innovative viene riconosciuta: <ul style="list-style-type: none"> ◆ per le persone fisiche: una detrazione dall'imposta lorda Irpef pari al 30% dell'ammontare investito, fino a un massimo di 1 milione di euro; ◆ per le persone giuridiche, una deduzione dall'imponibile Ires pari al 30% dell'ammontare investito, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro
	Detrazione IRPEF al 50% ⁵	In alternativa al punto precedente, viene riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda Irpef, pari al 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative, direttamente o per il tramite di Oicr che investano prevalentemente in start-up innovative
	Detrazione IRPEF al 50% nei limiti del regime de minimis ⁶	Rispetto alla detrazione ordinaria, per gli investimenti effettuati dall'01.01.2020, è riconosciuta in via prioritaria una detrazione IRPEF pari al 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più PMI innovative, direttamente ovvero per il tramite di Oicr che investano prevalentemente in Pmi innovative, con un investimento massimo detraibile di 300.000 euro , nei limiti del regime "de minimis"
	Uno dei punti chiave della nuova legge riguarda la tutela degli incapienti che effettuano investimenti in start-up innovative e in PMI innovative. In particolare,	

³ Art. 14 D.L. 73/2021⁴ Art. 29 D.L. 179/2012 modificato dall'art. 1, comma 66 della Legge 232/2016.⁵ Art. 29-bis D.L. 179/2012⁶ Art. 38, comma 7 D.L. 3/2015 modificato dall'art. 38, comma 7 D.L. 34/2020.

**SUPERAMENTO
LIMITE DI
DETRAIBILITÀ PER
GLI INCAPIENTI**

nei casi in cui è riconosciuta la **detrazione IRPEF del 50%**, viene previsto che:

- ◆ se la detrazione risulta di **ammontare superiore all'imposta lorda**,
- ◆ per l'eccedenza sia riconosciuto un **credito d'imposta**.

I **beneficiari potranno utilizzare tale credito direttamente** nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in **compensazione, tramite modello F24**, nel periodo di imposta di presentazione della dichiarazione dei redditi, previa presentazione della stessa, e nei periodi di imposta successivi.



Le operazioni di investimento oggetto di agevolazione sono quelle effettuate a partire dal periodo di imposta **successivo a quello in corso al 31.12.2023** (quindi dal 2024 per i soggetti solari).

**INVESTIMENTI
EFFETTUATI IN
REGIME DE
MINIMIS**

L'intervento normativo apporta alcune modifiche **all'esenzione temporanea dall'imposta sulle plusvalenze** che le persone fisiche hanno ricavato dalla vendita di partecipazioni in start-up e PMI innovative.

In particolare, l'**esenzione fiscale delle plusvalenze** derivanti dalle cessioni di quote di start-up innovative non viene più applicata agli investimenti effettuati in **regime de minimis**. A decorrere dall'entrata in vigore delle novità, pertanto:

- ◆ **viene eliminata l'esenzione** per gli investimenti effettuati in regime de minimis;
- ◆ restano agevolati gli investimenti che godono della detrazione o della **deduzione del 30%**.

Un'altra modifica riguardante l'esenzione fiscale sulle plusvalenze, ottenuta dalla **vendita di partecipazioni in imprese innovative**, sia start-up che PMI:

REQUISITI DELLE PLUSVALENZE PER BENEFICIARE DELL'ESENZIONE

1)	Essere realizzate da persone fisiche
2)	Derivare dalla vendita di partecipazioni in PMI innovative acquisite tramite sottoscrizione di capitale sociale entro il 31.12.2025
3)	Essere detenute per almeno 3 anni

OMAGGI NATALIZI - IL TRATTAMENTO FISCALE

Con l'avvicinarsi delle **festività natalizie**, riepiloghiamo la disciplina **degli omaggi** fatti da **imprese ed esercenti arti e professioni** in quanto, per individuare correttamente le **regole**, occorre **differenziare il trattamento** in relazione:

- ◆ alla **tipologia di bene ceduto**, oggetto o meno dell'attività esercitata,
- ◆ ai **soggetti destinatari** (clienti, dipendenti o altri soggetti).

In questa scheda analizziamo le **fattispecie** che si possono presentare più di frequente.

OMAGGI NATALIZI - IL TRATTAMENTO FISCALE	
<p>OMAGGI EFFETTUATI DA SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA: ASPETTI IVA</p>	<p>Le cessioni “senza corrispettivo” (o gratuite od omaggi) di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sono imponibili ai fini IVA, ◆ con conseguente diritto alla detrazione senza limitazioni (salvo specifici regimi soggettivi come, ad esempio, il pro-rata). <p>Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o commercio rientra nell'attività dell'impresa, non costituiscono spese di rappresentanza e lasciano pertanto impregiudicato il diritto alla detrazione dell'imposta assoluta a monte.</p> <p>Sotto il profilo operativo, all'atto della cessione gratuita la società che produce o commercializza il bene ha la possibilità di procedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ applicando la rivalsa dell'IVA: con emissione della fattura secondo la disciplina ordinaria, versamento dell'imposta da parte del cessionario e conseguente diritto alla detrazione dell'IVA in capo a quest'ultimo; ◆ non applicando la rivalsa dell'IVA: l'impresa che assoggetta ad IVA la cessione gratuita del bene ha facoltà di non esercitare la rivalsa e cioè di non richiedere al soggetto che riceve l'omaggio il pagamento dell'IVA esposta in fattura. <p>Se il diritto alla rivalsa dell'IVA non è esercitato l'operazione può essere certificata con le seguenti modalità, tra loro alternative:</p>

Fattura ordinaria senza rivalsa IVA	Il cessionario registra il documento, riportante apposita dicitura, senza procedere alla detrazione dell'IVA
Tenuta registro omaggi	Sul quale annotare i valori normali delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno (distinto per aliquota), unitamente all'imposta dovuta (distinta per aliquota)
Autofattura	Da emettere singolarmente per ciascuna cessione oppure globale mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese. Il documento dovrà indicare, tra l'altro, il valore normale dei beni ceduti, l'aliquota applicabile e la relativa imposta



Le autofatture per omaggi devono essere emesse in formato elettronico ed inviate allo Sdi utilizzando il **"tipo documento TD27"**.

RIVALSA IVA	SOLUZIONE FISCALE / AMMINISTRATIVA PER IL CEDENTE
SÌ (caso raro)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ il cedente emette fattura elettronica ◆ il cessionario annota il documento nel registro IVA acquisti, con diritto alla detrazione
NO (caso frequente)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ emissione fattura ordinaria, ◆ tenuta e annotazione sul registro omaggi, ◆ emissione autofattura, singola o mensile

Sono, invece, **escluse da IVA** le cessioni gratuite di:

- ◆ beni per i quali **non sia stata operata**, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, **la detrazione** dell'imposta ex art. 19 D.P.R. 633/1972⁷;
- ◆ beni **non rientranti nell'attività propria dell'impresa**, se di costo unitario non **superiore a euro 50**. Se l'omaggio è costituito da **più beni in una confezione unica** (es: "cesto regalo"), la soglia di euro 50 va calcolata con riferimento alla

⁷ anche per effetto dell'opzione di cui all'art. 36-bis del D.P.R. 633/1972.

totalità dei beni in esso contenuti. Tal concetto non si applica, però, se alla stessa persona vengono regalati più beni (singolarmente confezionati) di **valore ≤ euro 50 in occasioni distinte** (es: a Pasqua e a Natale);

Esempio

La Buonissimi S.r.l. che produce e vende panettoni potrà effettuare omaggi di spumante senza applicare l'IVA, se il costo unitario è ≤ euro 50, mentre dovrà necessariamente applicare l'imposta sulle cessioni gratuite di panettoni, in quanto beni oggetto dell'attività propria dell'impresa


Esempio

Si consideri un cesto natalizio è composto da:

- ◆ spumante, valore unitario 30 euro;
- ◆ panettone, valore unitario 25 euro;
- ◆ torrone, valore unitario 10 euro.

Il valore unitario dei beni è inferiore alla soglia prevista ma il loro confezionamento congiunto in **un unico cesto regalo** preclude il diritto alla deducibilità integrale della spesa

Infine, è prevista un'ipotesi di **indetraibilità oggettiva dell'IVA**, assolta sugli acquisti di beni e servizi che si qualificano come spese di rappresentanza agli effetti delle imposte sul reddito e tra cui rientrano gli omaggi; quest'ipotesi viene derogata **soltanto per i beni di costo unitario non superiore a euro 50.00.**





Le regole per la detrazione dell'IVA valgono anche per gli omaggi costituiti **da beni alimentari** (ad esempio vini, dolci, etc.), ancorché qualificabili come spese di rappresentanza, purché di **costo unitario non superiore a 50 euro**.

In tali casi, infatti, non trova applicazione **l'espressa limitazione** prevista in questo caso dall'art. 19-bis-1, lettera f) del D.P.R. 633/1972⁸.

SOGGETTO	DETRAZIONE IVA A CREDITO	CESSIONE GRATUITA
Impresa che produce o che commercializza il bene ceduto	Sì indipendentemente dal costo unitario	Soggetta a IVA
Impresa che non produce e non commercializza il bene ceduto	Sì se costo unitario ≤ 50 €	Non soggetta a IVA

OMAGGI INTERNAZIONALI

Sempre più spesso i destinatari degli omaggi di fine anno possono essere anche **clienti esteri**. In tal caso, occorre distinguere a seconda che si tratti di soggetti UE o extra-UE.

	OMAGGI A CLIENTI UE	OMAGGI A CLIENTI EXTRA UE
TIPOLOGIA OPERAZIONE	ASPETTI IVA	ASPETTI IVA
Cessione di beni prodotti o commercializzati dall'impresa cedente	Se il cessionario è un soggetto passivo UE, non si è in presenza di una cessione intra-UE di beni in quanto manca l'onerosità della	<ul style="list-style-type: none"> ♦ cessione non imponibile IVA ♦ il cedente deve effettuare tutti gli adempimenti

⁸ Circolare AdE 54/E/2022.

		<p>cessione. La cessione a titolo gratuito è imponibile ai fini IVA (C.M. 13/1994)</p>	<p>contabili e documentare l'uscita dei beni dall'UE</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ non rilevano ai fini del plafond (cessione priva di corrispettivo) 								
	<p>Cessione di beni NON prodotti o commercializzati dall'impresa cedente</p>	<p>Cessione esclusa da IVA (la C.M. 13/1994 precisa che ritorna applicabile la medesima disciplina prevista per le cessioni in Italia)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ cessioni fuori campo IVA; ◆ redigere apposito documento comprovante l'operazione stessa (es, fattura pro forma) 								
	<p>Omaggi ricevuti</p>	<p>Operazione soggetta ad IVA nel Paese UE di provenienza. L'operatore italiano non effettua un acquisto intracomunitario. L'eventuale fattura non va integrata, né va emessa autofattura (conservare documentazione estera per vincere la presunzione di acquisto "in nero")</p>	<p>Emettere bolletta doganale all'atto di introduzione, anche in relazione ai beni non oggetto dell'attività, da trattare come qualsiasi altra importazione, salvo il pagamento del corrispettivo</p>								
<p>OMAGGI EFFETTUATI DA SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA: IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>I beni gratuitamente distribuiti ai clienti rientrano nella fattispecie delle spese di rappresentanza deducibili con i seguenti limiti:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valore unitario omaggio</th> <th>Ricavi/proventi gestione caratteristica (voci A.1 e A.50 CE)</th> <th>Massimo deducibile</th> <th>Limite di spesa deducibile</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Fino a euro 10 milioni</td> <td>1,5%</td> <td>€ 150.000</td> </tr> </tbody> </table>			Valore unitario omaggio	Ricavi/proventi gestione caratteristica (voci A.1 e A.50 CE)	Massimo deducibile	Limite di spesa deducibile		Fino a euro 10 milioni	1,5%	€ 150.000
Valore unitario omaggio	Ricavi/proventi gestione caratteristica (voci A.1 e A.50 CE)	Massimo deducibile	Limite di spesa deducibile								
	Fino a euro 10 milioni	1,5%	€ 150.000								

> € 50	Per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a euro 50 milioni	0,60%	€ 390.000
	Oltre euro 50 milioni	0,40%	€ 390.000 + 0,4% del fatturato caratteristico
≤ € 50	Indipendentemente dai ricavi/proventi	Interamente deducibile	Non partecipa a determinare il plafond

Esempio

A Natale 2024 un'azienda omaggia i propri clienti con:

- ◆ 10 panettoni artigianali, acquistati cadauno a euro 25 + IVA
- ◆ 5 bottiglie di champagne acquistate cadauna a euro 100 + IVA.

Ai fini IVA, l'azienda **detrae integralmente l'IVA** sui panettoni (costo unitario < 50 euro), mentre resta indetraibile l'IVA sullo champagne.

Ai fini IRES, il costo dei panettoni è interamente deducibile per un totale di euro 250 (= 10 x 25), mentre il costo dello champagne partecipa al *plafond* delle spese di rappresentanza. Supponendo un totale di ricavi di euro 100.000 e altre spese di rappresentanza per euro 1.000. Nel modello Redditi 2025 (anno d'imposta 2024) si dovrà calcolare:

- ◆ costo da cumulare per il limite di deducibilità pari a euro 610 (5 x 100 + 22% IVA Indetraibile);
- ◆ spese di rappresentanza da verificare: 1.000 + 610 = euro 1.610.

%	Ricavi	Deducibile
1,50%	100.000	1.500

Pertanto, sarà indeducibile una quota pari a euro 110 (1.610 – 1.500)

	<p>Si considerano “inerenti” le “spese di rappresentanza”, effettivamente sostenute e documentate, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ erogazioni a titolo gratuito; ◆ effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni; ◆ il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l'impresa, ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore⁹. <p>Le regole sopra descritte trovano applicazione soltanto per le cessioni gratuite di beni: l'espreso riferimento normativo ai “beni” di modico valore non permette, infatti, di estendere la previsione anche alle prestazioni gratuite di servizi che restano deducibili dal reddito d'impresa soltanto quando rispettano i requisiti previsti per le spese di rappresentanza “generali”¹⁰.</p>						
<p>OMAGGI EFFETTUATI DA LAVORATORI AUTONOMI: ASPETTI IVA</p>	<p>Gli omaggi di beni effettuati dai lavoratori autonomi (artisti e professionisti) sono fuori dal campo di applicazione dell'IVA in considerazione del fatto che manca il presupposto oggettivo. Pertanto, non vi è l'obbligo di emissione della fattura in capo al professionista o all' esercente arte o professione.</p> <p>Gli artisti e professionisti possono procedere alla detrazione dell'IVA per i beni, ceduti gratuitamente, di costo unitario pari o inferiore ad euro 50.</p> <table border="1" data-bbox="491 1377 1380 1585"> <thead> <tr> <th>SOGGETTO</th> <th>DETRAZIONE IVA A CREDITO</th> <th>CESSIONE GRATUITA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Professionista o artista</td> <td>Sì se costo unitario ≤ 50 €</td> <td>Fuori campo IVA</td> </tr> </tbody> </table>	SOGGETTO	DETRAZIONE IVA A CREDITO	CESSIONE GRATUITA	Professionista o artista	Sì se costo unitario ≤ 50 €	Fuori campo IVA
SOGGETTO	DETRAZIONE IVA A CREDITO	CESSIONE GRATUITA					
Professionista o artista	Sì se costo unitario ≤ 50 €	Fuori campo IVA					
<p>OMAGGI EFFETTUATI DA LAVORATORI</p>	<p>Gli esercenti arte o professione possono dedurre le spese per gli omaggi (che vanno ricompresi nelle spese di rappresentanza) nei limiti dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. Il costo dei beni destinati a omaggio, dunque, concorre al predetto limite.</p>						

⁹ art. 1, comma 1 del D.M. 19.11.2008.

¹⁰ circolare n. 34/E/2009.

<p>AUTONOMI: IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ai fini del reddito di lavoro autonomo manca un qualsiasi riferimento al costo minimo del bene distribuito gratuitamente. Le spese relative ai beni distribuiti gratuitamente, di valore unitario non superiore a 50 euro, non sono integralmente deducibili, ma concorrono a formare il <i>plafond</i> delle spese di rappresentanza deducibili nell'esercizio.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Esempio</p> <p>L'avvocato Verdi nel periodo d'imposta 2024 ha percepito compensi per 150.000 euro. Le spese di rappresentanza ammontano a 1.800 euro, di cui 600 euro per beni di costo unitario inferiore a 50 euro. Ai fini della deducibilità dal reddito si avrà che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le spese per omaggi di valore unitario inferiore a 50 euro, pari a 600 concorrono a formare il <i>plafond</i> di deducibilità dei compensi; ◆ le spese di rappresentanza sono deducibili per cassa soltanto nel limite dell'1% dei compensi, quindi fino a 1.500 euro (1% di 150.000 = 1.500); ◆ l'ammontare delle spese di rappresentanza indeducibile è pari a 300 euro. </div>															
<p>TABELLA DI SINTESI</p>	<p>La tabella riepiloga il trattamento fiscale per gli omaggi natalizi ai clienti, per le imprese e per i professionisti.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: left;">SOGGETTO</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">DISCIPLINA IVA</th> <th style="text-align: center;">IRPEF / IRES</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">DETRAZIONE</th> <th style="text-align: center;">CESSIONE GRATUITA</th> <th style="text-align: center;">DEDUCIBILITÀ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left; vertical-align: middle;">Imprese</td> <td style="vertical-align: top;"> Sì se costo unitario ≤ 50 € </td> <td style="vertical-align: top;"> ◆ Imponibile IVA se beni oggetto attività d'impresa; ◆ Esclusa da IVA negli altri casi </td> <td style="vertical-align: top;"> ◆ Limite: 1,5% - 0,6% - 0,4% dei ricavi/proventi; ◆ 100% nell'esercizio se "costo" unitario ≤ € 50 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: left; vertical-align: middle;">Lavoratori</td> <td style="vertical-align: top;">Sì</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	SOGGETTO	DISCIPLINA IVA		IRPEF / IRES	DETRAZIONE	CESSIONE GRATUITA	DEDUCIBILITÀ	Imprese	Sì se costo unitario ≤ 50 €	◆ Imponibile IVA se beni oggetto attività d'impresa; ◆ Esclusa da IVA negli altri casi	◆ Limite: 1,5% - 0,6% - 0,4% dei ricavi/proventi; ◆ 100% nell'esercizio se "costo" unitario ≤ € 50	Lavoratori	Sì		
SOGGETTO	DISCIPLINA IVA		IRPEF / IRES													
	DETRAZIONE	CESSIONE GRATUITA	DEDUCIBILITÀ													
Imprese	Sì se costo unitario ≤ 50 €	◆ Imponibile IVA se beni oggetto attività d'impresa; ◆ Esclusa da IVA negli altri casi	◆ Limite: 1,5% - 0,6% - 0,4% dei ricavi/proventi; ◆ 100% nell'esercizio se "costo" unitario ≤ € 50													
Lavoratori	Sì															

	autonomi	se costo unitario ≤ 50 €	Esclusa da IVA	Sì, nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta
<p>CENE DI NATALE CON DIPENDENTI E/O TERZI</p>	<p>NO</p> <p>se costo unitario > 50 €</p>	<p>Le cene organizzate dall'impresa/datore di lavoro per lo scambio degli auguri natalizi, non rientrano nelle cessioni gratuite di beni, ma costituiscono una prestazione di servizi gratuita (somministrazione di alimenti e bevande).</p> <p>In particolare, rientrano tra le spese di rappresentanza quelle sostenute per eventi aziendali, feste e ricevimenti organizzati in occasione di particolari ricorrenze o eventi religiosi, purché alle stesse non partecipino esclusivamente dipendenti dell'impresa.</p> <p>Tali spese rientrano tra le spese agevolabili al 75% ai sensi dell'art. 109 comma 5 del Tuir. Il costo sostenuto è, quindi, deducibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nel limite del 75% della spesa sostenuta come per le spese sostenute per alberghi e ristoranti; ◆ nel limite del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente¹¹. <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 15px; padding: 10px; background-color: #e6f2ff;"> <p>Cena di Natale solo per dipendenti</p> </div> <div style="font-size: 2em;">→</div> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 15px; padding: 10px; background-color: #fff;"> <p>Prestazione di servizi gratuita</p> <p>100% indeducibile</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 15px; padding: 10px; background-color: #e6f2ff;"> <p>Cena di Studio "mista" clienti e dipendenti</p> </div> <div style="font-size: 2em;">→</div> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 15px; padding: 10px; background-color: #fff;"> <p>Spese di rappresentanza deducibili nel limite del 75% spesa e 5% lavoro dipendente</p> </div> </div> <p>Ai fini Iva, le spese per cene di Natale con i dipendenti risultano indetraibili in quanto relative ad un costo per i dipendenti.</p>		

¹¹ art. 100, comma 1 del Tuir.

MISURA AGEVOLATIVA VOUCHER 3I - DOMANDE DAL 10.12.2024

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre è stato pubblicato il [decreto del MIMIT \(Ministero delle Imprese e del Made in Italy\) dell'8 agosto 2024](#), inerente la concessione per l'anno 2024 della **misura agevolativa voucher 3I**.

Successivamente è stato pubblicato il [decreto direttoriale n. 1933 del 19 novembre 2024](#) che definisce i **termini e le modalità per la presentazione delle domande** di accesso all'agevolazione, **in partenza il 10 dicembre 2024**.

Di seguito, analizziamo i beneficiari della misura e le modalità con cui è possibile chiederlo.


MISURA AGEVOLATIVA VOUCHER 3I – DOMANDE DAL 10.12.2024				
DI COSA SI TRATTA	<p>In generale, possono beneficiare del voucher 3I per la valorizzazione del proprio processo di innovazione le start-up innovative e le microimprese.</p> <p>Le risorse a disposizione per la concessione dei voucher, le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione, la documentazione necessaria, il circuito finanziario, le motivazioni di revoca, nonché gli ulteriori aspetti applicativi sono stati definiti con decreto del direttore generale della Direzione competente del Ministero delle imprese e del made in Italy.</p> <p>Tale decreto è stato pubblicato il 19 novembre con il numero 1933, insieme all'allegato contenente gli oneri informativi.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>LINK UTILI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">DECRETO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ALLEGATO 1 - ONERI INFORMATIVI</td> </tr> </tbody> </table> <p>Per la concessione del Voucher 3I sono disponibili le risorse pari a complessivi 9 milioni di euro, di cui 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per l'anno 2024.</p>	LINK UTILI	DECRETO	ALLEGATO 1 - ONERI INFORMATIVI
LINK UTILI				
DECRETO				
ALLEGATO 1 - ONERI INFORMATIVI				

Prima di entrare nel merito dell'agevolazione, si riportano di seguito alcune definizioni che possono essere utili ai fini dell'agevolazione in commento:

DEFINIZIONI	
start-up innovative	imprese di cui all'art. 25, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese
microimprese	le microimprese ¹² che: <ol style="list-style-type: none"> occupano meno di dieci persone, realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro
domanda di brevetto	la domanda di brevetto per invenzione industriale di cui al Capo II, Sezione IV del Codice della proprietà industriale
domanda di brevetto che rivendica la priorità di una precedente domanda	la domanda che rivendica in uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Unione di Parigi , il diritto di priorità di una precedente domanda nazionale ¹³
servizi di consulenza relativi al deposito all'estero di una domanda nazionale	i servizi relativi: <ol style="list-style-type: none"> alla stesura della documentazione brevettuale in lingua diversa dall'italiano, al deposito della domanda presso l'Ufficio estero

¹² come definite dall'allegato 1 del regolamento (UE) n. 651/2014


¹³ secondo le disposizioni dell'art. 4 della citata Convenzione richiamato dall'art. 4 del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30/2005)


	fornitori di servizi	i consulenti e gli avvocati appositamente abilitati iscritti negli appositi elenchi e visibili nei rispettivi portali istituzionali agli indirizzi: https://www.ordinebrevetti.it/it/elenco https://www.consigionazionaleforense.it/web/cnf/voucher-3i ;							
	soggetto gestore	l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia							
	deposito all'estero	i servizi relativi sia alla stesura della documentazione brevettuale in lingua diversa dall'italiano, che al deposito della domanda presso l'Ufficio estero							
SERVIZI ACQUISTABILI TRAMITE IL VOUCHER	<p>Per espressa previsione, tramite il voucher 3I è possibile acquisire i servizi di consulenza relativi:</p> <table border="1" data-bbox="427 1055 1433 1435"> <tr> <td data-bbox="427 1055 496 1196">a</td> <td data-bbox="496 1055 1433 1196">all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive e alla verifica della brevettabilità dell'invenzione</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1196 496 1301">b</td> <td data-bbox="496 1196 1433 1301">alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1301 496 1435">c</td> <td data-bbox="496 1301 1433 1435">al deposito all'estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto</td> </tr> </table> <p> I servizi, per l'acquisizione dei quali è possibile utilizzare il voucher 3I, possono essere forniti esclusivamente da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ consulenti in proprietà industriale, ◆ avvocati, <p>iscritti in appositi elenchi predisposti, rispettivamente, dall'Ordine dei consulenti in proprietà industriale e dal Consiglio nazionale forense.</p> <p>L'inclusione dei soggetti fornitori negli elenchi avviene su base volontaria,</p>			a	all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive e alla verifica della brevettabilità dell'invenzione	b	alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi	c	al deposito all'estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto
a	all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive e alla verifica della brevettabilità dell'invenzione								
b	alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi								
c	al deposito all'estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto								


	<p>tramite la presentazione della propria candidatura.</p> <p>Per espressa previsione, ciascun soggetto beneficiario può richiedere la concessione di un solo voucher 3I, per un solo servizio.</p> <p>Non possono essere richiesti servizi per i quali il soggetto beneficiario abbia già ricevuto un voucher 3I¹⁴.</p>								
<p>CRITERI E CONDIZIONI</p>	<p>Ricordiamo che il Voucher 3I è funzionale all'acquisizione, da parte di microimprese e start-up innovative, di uno solo dei servizi di consulenza agevolabili che devono essere erogati esclusivamente dai fornitori del servizio.</p> <p>L'importo del voucher 3I è concesso, tramite una procedura automatica a sportello, nei limiti di aiuti "de minimis"¹⁵ nelle seguenti misure:</p> <table border="1" data-bbox="427 943 1410 1368"> <thead> <tr> <th colspan="2">IMPORTO VOUCHER 3I</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>euro 1.000,00 + IVA</td> <td>per i servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive</td> </tr> <tr> <td>euro 3.000,00 + IVA</td> <td>per i servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi</td> </tr> <tr> <td>euro 4.000,00 + IVA</td> <td>per i servizi di consulenza relativi al deposito all'estero della domanda nazionale di brevetto</td> </tr> </tbody> </table> <p>Il voucher non include gli oneri relativi a tasse e diritti concernenti il deposito delle domande di brevetto.</p>	IMPORTO VOUCHER 3I		euro 1.000,00 + IVA	per i servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive	euro 3.000,00 + IVA	per i servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi	euro 4.000,00 + IVA	per i servizi di consulenza relativi al deposito all'estero della domanda nazionale di brevetto
IMPORTO VOUCHER 3I									
euro 1.000,00 + IVA	per i servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive								
euro 3.000,00 + IVA	per i servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi								
euro 4.000,00 + IVA	per i servizi di consulenza relativi al deposito all'estero della domanda nazionale di brevetto								
<p>QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA</p>	<p>In generale, le domande devono essere presentate a partire dalle ore 12.00 e fino alle ore 18.00 del giorno 10 dicembre 2024 e dalle ore 9.00 e fino alle ore 18.00 dei giorni lavorativi successivi, fino a esaurimento delle risorse disponibili per il riconoscimento dei voucher.</p> <p>Invitalia procede a dare tempestiva comunicazione, sul proprio sito internet,</p>								

¹⁴ ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, con legge 28 giugno 2019, n. 58

¹⁵ di cui al regolamento (UE) 2023/283

	<p>dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e della conseguente chiusura dello sportello agevolativo, a partire dal giorno successivo a quello di esaurimento delle risorse.</p> <div style="text-align: center;">  </div>				
<p>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</p>	<p>Per potere accedere all'agevolazione è necessario rispettare il seguente iter:</p> <table border="1" data-bbox="427 1079 1422 1762"> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td> <p>il soggetto richiedente deve presentare apposita domanda al soggetto gestore (Invitalia) nella quale deve essere indicata:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la tipologia del servizio di consulenza di cui intende beneficiare, 2. il fornitore individuato, 3. la relativa accettazione dell'incarico </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td> <p>Alla domanda di agevolazione deve essere allegata la seguente documentazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) accettazione della richiesta da parte del fornitore del servizio, redatta secondo lo schema reso disponibile da Invitalia, b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa ai seguenti elementi: <ol style="list-style-type: none"> a. possesso del requisito di start-up innovativa o di microimpresa; b. aiuti "de minimis" già percepiti; c. regolarità contributiva dell'impresa richiedente; </td> </tr> </table>	1	<p>il soggetto richiedente deve presentare apposita domanda al soggetto gestore (Invitalia) nella quale deve essere indicata:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la tipologia del servizio di consulenza di cui intende beneficiare, 2. il fornitore individuato, 3. la relativa accettazione dell'incarico 	2	<p>Alla domanda di agevolazione deve essere allegata la seguente documentazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) accettazione della richiesta da parte del fornitore del servizio, redatta secondo lo schema reso disponibile da Invitalia, b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa ai seguenti elementi: <ol style="list-style-type: none"> a. possesso del requisito di start-up innovativa o di microimpresa; b. aiuti "de minimis" già percepiti; c. regolarità contributiva dell'impresa richiedente;
1	<p>il soggetto richiedente deve presentare apposita domanda al soggetto gestore (Invitalia) nella quale deve essere indicata:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la tipologia del servizio di consulenza di cui intende beneficiare, 2. il fornitore individuato, 3. la relativa accettazione dell'incarico 				
2	<p>Alla domanda di agevolazione deve essere allegata la seguente documentazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) accettazione della richiesta da parte del fornitore del servizio, redatta secondo lo schema reso disponibile da Invitalia, b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa ai seguenti elementi: <ol style="list-style-type: none"> a. possesso del requisito di start-up innovativa o di microimpresa; b. aiuti "de minimis" già percepiti; c. regolarità contributiva dell'impresa richiedente; 				

		<p>d. assenza, in capo al fornitore del servizio prescelto, della qualifica di amministratore, socio o dipendente dell'impresa richiedente;</p> <p>e. assenza di altri incentivi pubblici concessi a titolo di aiuti di Stato aventi ad oggetto i medesimi servizi;</p> <p>f. carichi pendenti e informazioni iscritte nei casellari giudiziari;</p> <p>g. procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche.</p> <p> Le domande presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate nei commi precedenti, non saranno oggetto di valutazione e sono dichiarate decadute.</p> <p>3 Ricevuta la domanda, Invitalia fornisce riscontro al richiedente dell'avvenuta ricezione della stessa, unitamente alla trasmissione del codice unico di progetto (CUP) assegnato alla richiesta e procede con la verifica dei requisiti per l'accesso all'agevolazione. Successivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ in caso di esito positivo: rilascia il voucher notificandolo ai soggetti interessati, ◆ in caso di esito negativo: procede con il diniego dell'istanza, dandone comunicazione al soggetto richiedente <p>4 A seguito dell'esito dei controlli effettuati dal Invitalia sull'effettiva erogazione del servizio, il fornitore del servizio emette relativa fattura con indicazione nell'apposito campo del relativo CUP.</p> <p>5 I servizi oggetto del Voucher 3I devono essere erogati dal fornitore del servizio entro e non oltre 120 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuto rilascio del Voucher 3I. Entro tale termine l'impresa richiedente è tenuta a trasmettere a Invitalia:</p>
--	--	---

	<p>a) una relazione conclusiva dettagliata sul servizio ricevuto, redatta secondo il modello previsto, sottoscritta dal fornitore del servizio e controfirmata dall'impresa beneficiaria;</p> <p>b) il Voucher 3I;</p> <p>c) qualora serva, copia della documentazione di deposito della domanda di brevetto nazionale o estera, nonché copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento della tassa di deposito delle predette domande.</p> <p>6 Invitalia procede al pagamento per l'intero importo della fattura in favore del singolo fornitore di servizi.</p> <p> Tranne nel caso in cui il Voucher riguardi l'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive e alla verifica della brevettabilità dell'invenzione, l'esito positivo dei controlli è vincolato al superamento delle verifiche preliminari di ricevibilità, da parte della Direzione generale per la proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi, della domanda di brevetto presentata.</p> <p>Per la fornitura dei servizi, i soggetti inseriti negli elenchi si devono impegnare a non richiedere anticipi di pagamento, né ulteriori compensi per il servizio coperto dal voucher.</p> <p>Come previsto nel decreto, non sono ammessi al pagamento tramite il voucher 3I:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. i servizi erogati da soggetti non inclusi negli appositi elenchi o erogati dal fornitore prima dell'inserimento in tali elenchi; 2. i servizi erogati a imprese di cui il fornitore del servizio sia amministratore, socio o dipendente; 3. variazioni del fornitore del servizio rispetto a quello individuato in sede di presentazione della domanda di agevolazione.
<p>REVOCA DEL VOUCHER</p>	<p>Il Voucher 3I è revocato qualora:</p>

	a	il Soggetto gestore accerti la variazione del fornitore del servizio rispetto a quello individuato in sede di rilascio del voucher
	b	l'impresa richiedente non trasmetta al Soggetto gestore , entro 120 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuto rilascio del Voucher 3I, la relazione conclusiva dettagliata sul servizio erogato
	c	le verifiche preordinate al pagamento del voucher , di cui all'articolo 6 del presente decreto, si concludano con esito negativo

Giuseppe Iannibelli